

# PREVIVOLO

Fondo Pensione Complementare P.N.T. – Piloti e Tecnici di Volo

Sede Legale Via A. Marchetti, 111 - 00148 Roma

Uffici: Viale delle Milizie, 9 – 00192 Roma (tel 06/37355332 Fax. 06/37519629 e-mail: segreteria.previvolo@ci-spa.it)

Cod. fiscale 97148300581

Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 104

---

***A TUTTI GLI ISCRITTI***

***ALLE OO.SS./AA.PP.***

***ALLE AZIENDE ASSOCIATE***

Roma, 25 novembre 2009

Oggetto: **Circolare n° 4/2009 – Informativa sulla circolare Covip n°6526 del 23 ottobre 2009 in merito alle modalità di gestione delle richieste di riscatto presentate dalle società finanziarie**

Si comunica che in data 23 ottobre 2009 la Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione ha pubblicato una circolare con la quale ha inteso fornire indicazioni in merito ai comportamenti da tenere a seguito della richiesta di liquidazione della posizione individuale presentata alle forme pensionistiche complementari da parte di enti che erogano finanziamenti sulla base di una delega al riscatto rilasciata dal lavoratore.


In particolare la Covip fa riferimento ai contratti di finanziamento assistiti da una garanzia a valere, tra l'altro, sulle prestazioni di previdenza complementare attivabile dalla società finanziaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del termine dell'ammortamento del mutuo.

Al fine di evitare che la delega al riscatto, funzionale ad estinguere il debito con la finanziaria finisca in automatico per travolgere anche la parte di posizione individuale non necessaria a tal fine (caso in cui il debito residuo sia inferiore alla posizione individuale), la Covip ha ritenuto necessario che i fondi pensione, una volta ricevuta la richiesta di riscatto da parte della finanziaria e conosciuto l'importo dovuto alla stessa, provvedano a chiedere tempestivamente all'iscritto di manifestare la propria volontà circa le opzioni che intende in quel momento esercitare con riguardo alla porzione residua della posizione individuale, precisando che in difetto la posizione sarà mantenuta in essere presso il fondo.

Si pregano le aziende associate e le OO.SS./AA.PP. in indirizzo di voler dare la massima divulgazione alla documentazione allegata.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
(Paolo Moreno)



All.c.s.



*Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione*

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito  
fondi pensione aperti

Alle società che hanno istituito  
PIP  
ex d. lgs. n. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

Alle società al cui interno sono  
istituiti fondi pensione  
preesistenti

LORO SEDI

Roma, 23 OTT. 2009

Prot. n. 6526

Trasmissione via e-mail o via fax

**Oggetto: Cessione del quinto dello stipendio - modalità di gestione delle richieste di riscatto presentate dalle società finanziarie**

Con la presente lettera circolare si forniscono indicazioni in merito ai comportamenti da tenere a seguito della richiesta di liquidazione della posizione individuale presentata alle forme pensionistiche complementari da parte di enti che erogano finanziamenti, sulla base di una delega al riscatto rilasciata dal lavoratore. Numerosi sono, infatti, i quesiti pervenuti alla Commissione circa la modalità di gestione di tali richieste.

Vengono, in particolare, qui in rilievo i contratti di finanziamento assistiti da una garanzia, a valere tra l'altro sulle prestazioni di previdenza complementare, attivabile da parte della società finanziaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto prima del termine dell'ammortamento del mutuo. In questi casi, laddove l'iscritto abbia



*Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione*

rilasciato alla finanziaria anche una delega al riscatto, sarà la società finanziaria stessa a chiedere la liquidazione della posizione individuale al verificarsi di una situazione che dà diritto al riscatto secondo la disciplina propria della forma pensionistica complementare.

Al momento in cui la società finanziaria esercita i diritti connessi a tale delega, l'iscritto potrebbe, però, non avere un interesse concreto alla liquidazione anche di quella parte di posizione che dovesse eccedere successivamente al pagamento del debito pendente verso la società finanziaria.


Vi è, quindi, l'esigenza di evitare che la delega al riscatto, funzionale ad estinguere il debito con la società finanziaria, finisca in automatico per travolgere anche la parte di posizione individuale non necessaria a tal fine.

Si ritiene, pertanto, necessario che i fondi pensione provvedano, una volta ricevuta la richiesta della finanziaria di riscatto e conosciuto l'importo alla stessa dovuto, a chiedere tempestivamente all'iscritto, con apposita comunicazione, di manifestare la propria volontà circa le opzioni che intende in quel momento esercitare rispetto alla porzione residua della posizione individuale, precisando che in difetto la posizione sarà mantenuta in essere presso la forma pensionistica complementare.

L'adempimento di cui sopra risulta diretto a limitare, per quanto possibile, il riscatto solo ai casi in cui sussista un'effettiva ed attuale volontà dell'aderente, considerato anche che nel lasso di tempo intercorso tra il rilascio della delega al riscatto e la sua attivazione potrebbero essere mutati gli interessi dello stesso.

La presente lettera dovrà essere portata all'attenzione dell'organo di amministrazione e di quello di controllo nella loro prima riunione utile.

Distinti saluti.

Il Presidente  
  
(Antonio Finocchiaro)

